



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 marzo 2022
(OR. en)

7026/22
ADD 2

ENER 83
ENV 202
COMPET 144
TRANS 133
CONSOM 56
IND 64
ECOFIN 207

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 108 final - ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 108 final - ANNEX 2.

All.: COM(2022) 108 final - ANNEX 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 8.3.2022
COM(2022) 108 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura,
più sostenibile e a prezzi più accessibili**

ALLEGATO 2

Orientamenti relativi all'applicazione di misure fiscali sugli utili inframarginali

Nell'attuale situazione di crisi gli Stati membri possono decidere, in via eccezionale, di adottare misure fiscali intese a catturare alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica.

La redistribuzione delle entrate derivanti dalle misure fiscali sui proventi inframarginali ai consumatori finali di energia elettrica eviterebbe in parte che gli attuali prezzi elevati del gas aumentino i costi sostenuti dai clienti finali. Al tempo stesso preserverebbe l'efficienza dei prezzi marginali dell'energia elettrica all'ingrosso necessari per il dispacciamento efficiente e l'accoppiamento dei mercati nel mercato unico europeo dell'energia elettrica. Tale misura dovrebbe tuttavia essere attentamente concepita per evitare inutili distorsioni del mercato e incentivare nel contempo ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili. Dovrebbe in particolare contemplare i seguenti elementi:

- la durata della misura dovrebbe essere limitata e legata a una specifica situazione di crisi;
- la misura non dovrebbe incidere sulla formazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica basati sui costi marginali espressi dalla curva di merito, preservando così l'efficienza dei segnali di prezzo per le decisioni operative a breve termine. In caso di dubbio, dovrebbero essere recuperati livelli inferiori di guadagni in eccesso per evitare ripercussioni sulla formazione dei prezzi;
- le tendenze a lungo termine dei prezzi derivanti dagli sviluppi strutturali del mercato e il segnale del prezzo del carbonio proveniente dall'EU ETS non dovrebbero essere influenzati, in modo da non interferire con i segnali di prezzo a lungo termine che contribuiscono alla copertura dei costi fissi e di investimento, incentivando gli investimenti nella capacità necessarie per un sistema energetico decarbonizzato e affidabile;
- va osservato che una parte dell'aumento dei prezzi mondiali del gas presenta una componente strutturale (che potrebbe essere definita sulla base dei prezzi medi nel tempo). L'imposta non dovrebbe considerare gli effetti di questa componente strutturale;
- il metodo di calcolo dei rendimenti da considerare "eccessivi", nello specifico contesto di crisi, e i meccanismi di attivazione/disattivazione dovrebbero essere chiaramente specificati e giustificati. Al fine di evitare qualsiasi uso arbitrario che comporterebbe gravi distorsioni, i "profitti fortuiti" e il meccanismo di "attivazione/disattivazione" dovrebbero essere definiti sulla base di criteri ed eventi oggettivi e verificabili, come ad esempio la deviazione dalla media dei prezzi mondiali del gas su un periodo di tempo prolungato e il numero di ore in cui il gas fissa il prezzo nel sistema elettrico. Anche la durata dell'imposta dovrebbe essere chiaramente limitata nel tempo, non oltre il 30 giugno 2022, sulla base di questi criteri precisamente definiti;
- i proventi inframarginali aggiuntivi dovrebbero essere recuperati solo nei periodi in cui gli impianti a gas erano marginali e nella misura in cui tali proventi inframarginali aggiuntivi sono stati effettivamente percepiti da unità inframarginali;

- la misura non dovrebbe distinguere tra le diverse tecnologie di generazione e dovrebbe includere le unità inframarginali che operano nelle ore di applicazione dell'imposta, ad esempio dovrebbe applicarsi ai proventi inframarginali ottenuti producendo energia a partire da lignite e carbon fossile, energie rinnovabili (compresa l'energia idroelettrica) ed energia nucleare;
- la misura dovrebbe applicarsi allo stesso modo a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano coperti da regimi di sostegno o da meccanismi di remunerazione della capacità. Dovrebbe tuttavia tenere conto del fatto che alcuni regimi di sostegno per loro natura evitano già (mediante tariffe di riacquisto), catturano (con contratti bidirezionali per differenza conclusi prima della crisi del prezzo del gas) o riducono i proventi inframarginali (con premi variabili) in periodi di prezzi elevati. Si potrebbe affrontare la situazione specifica del premio fisso, che può aumentare i proventi inframarginali;
- la misura non dovrebbe essere retroattiva e dovrebbe recuperare unicamente una quota degli utili effettivamente realizzati. Pertanto essa deve tener conto del fatto che i produttori possono aver venduto anticipatamente parte della loro produzione a un prezzo inferiore prima dell'inizio della crisi. L'energia che non ha beneficiato di prezzi di mercato più elevati dell'energia elettrica in quanto era già stata venduta a termine dovrebbe essere esentata dalle misure di recupero;
- i proventi della misura dovrebbero essere trasferiti ai clienti civili o su misure non selettive e trasparenti a sostegno di tutti i consumatori finali (ad esempio uno sconto distinto esplicito sulle bollette dell'energia elettrica dei clienti finali proporzionale al loro consumo medio giornaliero o settimanale).

Va notato che, nella misura in cui le esenzioni da tali imposte sugli utili comportano vantaggi selettivi per determinate imprese, possono essere di applicazione le norme in materia di aiuti di Stato.